



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE TECNICA-SICUREZZA DIFESA PORTUALE

via Calata Laurenti 16, 00053 Civitavecchia (Roma) civitavecchia@guardiacostiera.it www.guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 98/2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

VISTO il Decreto Legislativo n. 182 in data 24 giugno 2003 – “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;

VISTO il dispaccio n. RAM /2306/C/2003 in data 4 settembre 2003 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto – ha fornito una prima interpretazione di alcune disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.182/2003;

VISTA la circolare n. GAB/2004/2181/B01 in data 09.03.2004, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni introdotte con il Decreto Legislativo n.182/2003 sopraccitato e con la legge n. 47 del 27 febbraio 2004;

VISTO il “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi facenti scalo nel porto di Civitavecchia”, approvato con Delibera del Comitato portuale n.43 del 28.06.2004 e successivo Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia n.175 del 20.10.2004;

VISTO il Decreto n.95/2007 in data 10.04.2007 con il quale l’Autorità Portuale di Civitavecchia ha prorogato sino al 31.12.2007 la validità del suddetto Piano;

VISTA la propria ordinanza n.14/2003, in data 31.03.2003 con la quale è stato approvato il “Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia”;

VISTA la propria ordinanza n.64/2005 in data 01.08.2005 con la quale è stato modificato l’art.24 del suddetto Regolamento per recepire le nuove disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti da parte delle navi che scalano il porto di Civitavecchia;

RITENUTO opportuno emanare apposita ordinanza per rendere maggiormente incisiva la disciplina di cui al D.Leg.vo n.182/2003 succitato;

RITENUTO necessario, ai fini dello snellimento e della trasparenza dell’attività amministrativa, nonché delle ragionevoli aspettative di certezza degli utenti e degli operatori del porto, far conoscere gli elementi di valutazione e le linee guida circa il conferimento dei rifiuti da parte delle navi che scalano il porto di Civitavecchia;

VISTA la propria ordinanza n.95/2007, in data 14.08.2007, con la quale sono state dettate le disposizioni che regolano il conferimento dei rifiuti da parte delle navi che scalano il porto di Civitavecchia e la possibilità di ottenere l’autorizzazione al mantenimento a bordo degli stessi sino ad altro porto dotato di idonei impianti di ricezione;

RITENUTO opportuno modificare l’**art.2** della suddetta ordinanza n.95/2007 al fine di rendere maggiormente incisive le disposizioni in essa contenute prevedendo, in particolare, la tempistica per la presentazione delle richieste di autorizzazione al mantenimento a bordo dei rifiuti e dei residui del carico nonché la possibilità di

conferimento dei suddetti rifiuti anche in porti diversi da quelli nazionali precedentemente elencati nell'ordinanza da modificare;

RITENUTO opportuno, per facilità di consultazione ed al fine di evitare il frazionamento della normativa in vigore, procedere all'emanazione di una nuova ordinanza che abroga e sostituisce la precedente di pari oggetto (n.95/2007), riportando in essa la suddetta modifica all'art.2 della stessa;

VISTI il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328;

RENDE NOTO

Che a decorrere dal giorno **18.08.2008** tutte le navi, **ad esclusione delle navi da guerra, pescherecci e imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri**, a prescindere dalla loro bandiera e stazza, che fanno scalo e/o operano nel Porto di Civitavecchia sono tenute ad osservare le disposizioni della presente Ordinanza.

ORDINA

ART. 1

Notifica (Art. 6 D.L.vo n°182/2003)

1.1 Il comandante della nave diretta nel porto di Civitavecchia, inclusa la rada ed il terminale petrolifero off-shore, deve trasmettere a questa Capitaneria di Porto tutte le informazioni inerenti i rifiuti prodotti dalla nave e dal carico, mediante la compilazione del modello di notifica di cui all'allegato 1 della presente ordinanza. Tale modello, debitamente compilato, potrà pervenire anche a cura dell'Agenzia / Spedizioniere /Raccomandatario della nave, a mezzo telefax alla Sezione Tecnica di questa Capitaneria di Porto, secondo la seguente tempistica:

- a) almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave in porto;
- b) non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
- c) prima della partenza della nave dal porto di scalo precedente, in caso di durata del viaggio inferiore a 24 ore;

1.2 Le informazioni di cui sopra devono essere conservate a bordo almeno sino al successivo porto di scalo e messe a disposizione dell'Autorità competente, qualora richieste.

1.3 Sono esentate dall'obbligo della notifica, di cui al para 1.1, le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari. I Comandanti delle suddette navi dovranno trasmettere il modello di notifica di cui al precedente punto 1.1 in forma cumulativa ogniqualvolta intendano conferire i rifiuti nel porto di Civitavecchia.

1.4 La caratteristica di "*navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari*" è riconosciuta alle unità che effettuano scali in più porti con frequenza e con itinerari prestabiliti e pubblicizzati e che scalino regolarmente il porto di Civitavecchia con le seguenti frequenze:

- almeno ogni 60 ore per le navi passeggeri e/o miste;
- almeno ogni 120 ore per le navi di altra tipologia;

ART.2

Conferimento dei rifiuti (Art. 7 D.L.vo n°182/2003)

2.1 Tutte le navi soggette all'applicazione della presente Ordinanza sono tenute a conferire i rifiuti notificati con il modello di cui all'articolo 1.1 prima che la nave lasci il porto di Civitavecchia.

2.2 La nave potrà proseguire verso il successivo porto di approdo senza aver adempiuto alle disposizioni di cui al comma precedente **previa autorizzazione di questa Capitaneria di Porto**, accertato che, sulla base delle informazioni fornite con la notifica di cui all'art.1, integrate eventualmente da quelle acquisite in occasione di scali precedenti, permanga una residua capacità di stoccaggio per le varie tipologie di rifiuti e residui del carico, sufficiente fino al porto di conferimento. Per essere ammessi alla deroga, il modulo dovrà essere compilato correttamente in ogni sua parte e dovrà essere ivi indicato il porto di conferimento. Non verranno accettate diciture quali "ordini" o similari. In caso contrario non potrà essere concessa l'autorizzazione al mantenimento a

bordo dei rifiuti e, quindi, la nave sarà tenuta a conferire i rifiuti prima della partenza. Analogamente non sarà concessa autorizzazione qualora questa Autorità Marittima ravvisi che nel porto di conferimento non siano disponibili impianti adeguati o sussiste il rischio che i rifiuti vengano comunque scaricati in mare.

2.3 La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire a questa Capitaneria di Porto nel rispetto della tempistica di seguito riportata:

- a. **Entro 2 (due) ore dal termine delle operazioni di ormeggio** per le navi la cui sosta in porto non sia superiore alle 6 (sei) ore;
- b. **Non più tardi di 4 (quattro) ore prima della prevista partenza** per le navi la cui sosta in porto sia superiore alle 6(sei) ore.

2.4 In caso di mancato rispetto della succitata tempistica non verrà rilasciata autorizzazione e la nave sarà obbligata al conferimento in questo porto dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico.

2.5 Ai sensi dell'art.7, primo comma del Decreto Leg.vo 182/2003, sono esentate dall'obbligo del conferimento di cui la para 2.1, le "navi di linea" come definite al precedente art.1.4.

2.6 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al para 2.2 l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di effettuare ispezioni a bordo al fine di verificare la rispondenza dei dati relativi ai rifiuti ed alla capacità di stoccaggio a bordo con quelli comunicati tramite il modello di notifica; qualora l'Autorità Marittima lo ritenesse necessario, potrà richiedere la collaborazione del Consulente Chimico del Porto e/o della Sanità Marittima.

2.7 Le navi che scalano per la prima volta il porto di Civitavecchia e che non intendano procedere al conferimento dei rifiuti saranno comunque sottoposte ad ispezione da parte dell'Autorità Marittima secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.4.

ART. 3

Disposizioni particolari per il conferimento dei rifiuti da parte delle navi che sostano in porto, in rada o presso il terminale offshore per più di 24 ore

3.1 Le navi che sostano in porto, in rada o presso il terminale petrolifero off-shore per un periodo superiore a 24 ore devono comunque conferire i rifiuti di origine alimentare (di cucina) e ogni altro tipo di rifiuto deperibile alle aziende Autorizzate con periodicità giornaliera con esclusione delle navi in disarmo, o ad esse assimilabili, per le quali verrà stabilito un diverso termine di volta in volta, in relazione alla consistenza numerica dell'equipaggio.

3.2 La presente disposizione si applica anche nei confronti delle navi autorizzate a conferire in altro porto le altre tipologie di rifiuti o che intendano comunque conferirli nel porto di Civitavecchia prima della partenza.

ART.4

Disposizioni abrogative

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento (18 agosto 2008) l'ordinanza n.95/2007 in data 14.08.2007 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia è abrogata.

ART.5

Norme sanzionatorie

5.1 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n° 182 in data 24 giugno 2003, l'inosservanza delle presenti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, sarà punita anche ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

5.2 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Civitavecchia, **12.8.2008**

IL COMANDANTE
F.to C.V. (CP) Piero PELLIZZARI

(Allegato III di cui all'art. 6 D.L.vo n. 182 del 24.06.2003)
(Attachment III of art. 6 legislative decree n. 182 dated 24.06.2003)

Nome nave Ship's name	Indicativo radio Call sign	IMO n°	Bandiera Flag	Ora presunta di arrivo E.T.A.	Orario presunta di partenza E.T.D.	Porto di provenienza Last port of call	Porto di destinazione Next port of call			
Ultimo porto di scalo e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave Last port of call and date where waste conveyed ashore				Intendete conferire tutti/alcuni/nessuno dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta? (*) Do you intend to hand over all, some, or none of your waste to the gathering port plant? (*)						
		Tutti /All	SI/YES	NO	Alcuni/Some	SI/YES	NO	Nessuno/None	SI/YES	NO

tipo type of waste	Rifiuti da conferire m³ Waste to deliver cbm	Capacità di stoccaggio massima m³ Maximum waste storage capacity cbm	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo m³ Quantity of waste kept on board cbm	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti Port where waste will be handed over	Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica ed il successivo scalo m³ Waste which will be produced between notice and next port of call cbm
Oli usati Exhausted oils					
anghi ludges					
acqua di sentina bilge water					
altro (specificare) other (specify)					
Rifiuti Waste					
Rifiuti alimentari Alimentary waste					
Rifiuti alimentari di cui al D.M. 22.05.01 Alimentary waste of which M.D. 22.05.01					
elastica elastc					
altro (specificare) other (specify)					
residui associati al carico (*) (specificare) residues associated to the cargo (*) (specify)					

*) Contrassegnare la casella appropriata countersign appropriate box

Il sottoscritto _____ dichiara che le suddette informazioni sono corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti
at the moment of the notification and the subsequent port where the waste will be delivered
undersigned _____ declare that above mentioned informations are correct and that on board there is sufficient stocking capacity to hold the waste produced between delivery
at this and next port where waste will be conveyed

Data _____
Date _____